

Def. 55/21
Rif. Reg 11/21
Sent. 13/22

TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE EX ART. 28 RGS

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

letti i fatti di cui al deferimento n.55/21 ,
letto l'accordo intercorso tra la difesa degli incolpati Eugenio LOZZA (licenza n. 46959) e Antonella FIORENDI (licenza 72065) ed il Procuratore Federale relativo all'applicazione consensuale ex art. 28 RGS della sanzione concordata, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio fissato per il 24 Marzo 2022, ritenuta perciò tempestiva la richiesta stessa, ritenuta congrua la sanzione concordata dell'ammenda di €1,000,00 e la sospensione delle licenze per mesi 12, a detrarre il periodo di sospensione già scontato con la sospensione cautelare, rilevato altresì che, nel caso di specie, non si ravvisano elementi ostativi di cui al comma 3 dell'art. 28 RGS

P.Q.M.

Visto l'art. 28 RGS applica ai licenziati Eugenio LOZZA (licenza n. 46959) e Antonella FIORENDI (licenza 72065) la sanzione concordata della ammenda di € 1,000 (mille) e la sospensione delle licenze per mesi 12, a detrarre il periodo di sospensione già scontato con la sospensione cautelare,

Dichiara definito il procedimento a carico di essi incolpati.

Così deciso in Francavilla, li 21/03/2022

Il Segretario

Dot. Francesco Pantano

Il Presidente

Avv. Camillo Tatozzi